



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>Progetto di modifica del sistema per la produzione di energia termica dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna mediante installazione di un impianto di cogenerazione da 70 MWt.</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>4808</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Marcegaglia Ravenna S.p.A.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3374 del 24 aprile 2020</b>

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 10/06/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 11/06/2020

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di modifica del sistema per la produzione di energia termica dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna mediante installazione di un impianto di cogenerazione da 70 MWt, presentata dalla società Marcegaglia Ravenna S.p.A. con nota prot. 2019.amb.01 del 10 luglio 2019, acquisita al prot. 19587/DVA del 26 luglio 2019;

**VISTA** la nota prot. 20526/DVA del 2 agosto 2020, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 1, lett. a), dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e che prevede la realizzazione, presso lo stabilimento industriale Marcegaglia di Ravenna, di una centrale di cogenerazione avente potenza di 70 MWt costituita da motori endotermici alimentati a gas naturale;

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota del 7 febbraio 2020, acquisita al prot. 12464 del 21 febbraio 2020, ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**ACQUISITO** il parere n. 3374 espresso in data del 24 aprile 2020 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 32 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, con detto parere n. 3374 del 24 aprile 2020, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

**l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di modifica del sistema per la produzione di energia termica dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna mediante installazione di un impianto di cogenerazione da 70 MWt, proposto dalla società**

**Marcegaglia Ravenna S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.**

#### **Art. 1**

##### **Condizioni ambientali**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3374 del 24 aprile 2020. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 2**

##### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

#### **Art. 3**

##### **Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3374 del 24 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Marcegaglia Ravenna S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e ad ARPA Emilia-Romagna.

Sarà cura della Regione Emilia-Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

**Oliviero Montanaro**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)